

## **Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale è modificata come segue:

*Sostituzione di un termine*

*Concerne unicamente il testo francese*

*Titolo prima dell'art. 6a*

### **Ia. Titolo (nuovo): Sicurezza dell'infrastruttura stradale**

*Art. 6a (nuovo)      Principi*

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni provvedono affinché l'infrastruttura stradale sia costruita, mantenuta e gestita in modo tale da prevenire per quanto possibile gli incidenti e ridurre al minimo le conseguenze per la vita e l'integrità fisica delle persone che vi sono coinvolte.

<sup>2</sup> Essi provvedono affinché l'aspetto delle strade sia conforme al rispettivo regime di velocità.

*Art. 6b (nuovo)      Pianificazione ed esecuzione*

<sup>1</sup> In caso di costruzione di nuove strade o di modifiche essenziali di strade preesistenti, il committente deve considerare le ripercussioni sulla sicurezza della circolazione in ogni fase di pianificazione ed esecuzione.

<sup>2</sup> La Confederazione, in collaborazione con rappresentanti dei committenti dei Cantoni e dei Comuni nonché specialisti del settore, definisce metodi uniformi per la valutazione della sicurezza stradale.

<sup>3</sup> Per i propri settori di competenza il committente deve nominare una persona di contatto formata nel campo della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza).

*Art. 6c (nuovo)      Tratti pericolosi e a rischio d'incidente*

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni esaminano sistematicamente la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>2</sup> I tratti pericolosi e a rischio d'incidente sono risanati a tappe. I proprietari delle strade elaborano un piano corrispondente.

*Art. 6d (nuovo)      Analisi degli incidenti*

Ogni incidente che provoca morti o feriti gravi è analizzato e valutato sotto la direzione dell'addetto alla sicurezza in relazione al comportamento di guida, alle misure architettoniche, tecniche e organizzative come pure all'intervento delle squadre di soccorso.

*Art. 14              Idoneità alla guida e competenza a condurre*

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e possedere la competenza a condurre.

<sup>2</sup> È idoneo alla guida chi:

- a. ha compiuto l'età minima;
- b. ha le attitudini fisiche e psichiche necessarie per condurre con sicurezza veicoli a motore;
- c. è libero da ogni forma di dipendenza che escluda l'idoneità alla guida; e
- d. ha i requisiti caratteriali necessari che garantiscono l'osservazione delle prescrizioni e il rispetto del prossimo mentre conduce veicoli a motore.

<sup>3</sup> Possiede la competenza a condurre chi:

- a. conosce le norme della circolazione;
- b. sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

*Art. 14a            Licenza per allievo conducente*

<sup>1</sup> La licenza per allievo conducente è rilasciata se il richiedente:

- a. all'esame teorico dimostra di conoscere le norme della circolazione;
- b. dimostra di possedere le attitudini fisiche e psichiche necessarie secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera b.

<sup>2</sup> La prova di cui al capoverso 1 lettera b è addotta attraverso:

- a. un certificato di un medico di fiducia per i conducenti professionali di veicoli a motore;
- b. un esame della vista riconosciuto dall'autorità competente e una dichiarazione attestante il proprio stato di salute per gli altri conducenti di veicoli a motore.

<sup>3</sup> A chi ha guidato un veicolo a motore senza essere titolare di una licenza di condurre non è rilasciata, per almeno sei mesi dall'infrazione, né la licenza per allievo conducente né la licenza di condurre. Se la persona raggiunge l'età minima soltanto dopo l'infrazione, il periodo di attesa decorre da quel momento.

*Art. 15, titolo marginale, cpv. 1, 3, 4 secondo periodo e 5 secondo periodo*

Formazione e formazione complementare dei conducenti di veicoli a motore

<sup>1</sup> L'allievo conducente può circolare con autoveicoli per esercitarsi alla guida solo se accompagnato da una persona che abbia compiuto 23 anni, possieda da almeno 3 anni una licenza di condurre non più in prova corrispondente alla categoria del veicolo usato.

<sup>3</sup> Chi, professionalmente, dà lezioni di guida deve essere in possesso dell'abilitazione a maestro conducente.

<sup>4</sup> ... Può segnatamente prescrivere che una parte della formazione venga impartita da un titolare dell'abilitazione a maestro conducente. ...

<sup>5</sup> ... La formazione complementare dei conducenti non professionali è di al massimo un giorno per periodo di 10 anni.

*Art. 15a cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 2*

<sup>1</sup> La licenza di condurre acquisita la prima volta per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova.

<sup>1bis</sup> È rilasciata se il richiedente:

- a. ha seguito la formazione prescritta; e
- b. ha superato l'esame pratico di conducente con cui si certifica che è in grado di condurre con sicurezza veicoli della categoria per la quale è rilasciata la licenza di condurre.

<sup>2</sup> Il periodo di prova è di tre anni.

*Art. 15b (nuovo) Licenza di condurre di durata limitata*

<sup>1</sup> La licenza di condurre di durata limitata è rilasciata se il richiedente:

- a. ha seguito la formazione prescritta; e
- b. ha superato l'esame pratico di conducente.

<sup>2</sup> Se la licenza di condurre inizialmente è in prova, è rilasciata la licenza di condurre di durata limitata se:

- a. il periodo di prova è scaduto;
- b. il titolare ha partecipato ai corsi della formazione complementare, di carattere prevalentemente pratico, prescritti dal Consiglio federale per una guida volta a riconoscere ed evitare pericoli e rispettosa dell'ambiente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali categorie di licenze non sono di durata limitata.

*Art. 15c (nuovo) Durata di validità della licenza di condurre*

<sup>1</sup> La durata di validità della licenza di condurre di conducenti non professionali è stabilita come segue:

- a. fino al compimento dei 50 anni: 10 anni;
- b. da 51 anni al compimento dei 60 anni: fino al compimento dei 60 anni se il periodo di validità non supera i 5 anni, in caso contrario 5 anni;

- c. da 61 anni al compimento dei 65 anni: 5 anni;
- d. da 66 anni al compimento dei 70 anni: fino al compimento dei 70 anni se il periodo di validità non supera i 2 anni, in caso contrario 2 anni;
- e. da 71 anni: 2 anni;
- f. da 81 anni: 1 anno.

Variante (senza passaggio intermedio ai 65 anni):

- a. fino a 60 anni (compiuti): 10 anni;
- b. da 61 anni a 70 anni (compiuti): fino al compimento dei 70 anni se il periodo di validità non supera i 2 anni, in caso contrario 2 anni;
- c. da 71 anni: 2 anni;
- d. da 81 anni: 1 anno.

<sup>2</sup> La durata di validità secondo il capoverso 1 lettere a–d è di volta in volta prolungata su richiesta del titolare della licenza se quest'ultimo ha seguito la formazione complementare prescritta dal Consiglio federale e se, a partire dal compimento dei 40 anni, ha dimostrato la propria idoneità alla guida attraverso un esame della vista e un'autocertificazione.

<sup>3</sup> La durata di validità secondo il capoverso 1 lettere e–f è di volta in volta prolungata su richiesta del titolare della licenza se quest'ultimo ha seguito la formazione complementare prescritta dal Consiglio federale e se ha dimostrato la propria idoneità alla guida attraverso una visita di controllo di un medico di fiducia.

<sup>4</sup> Il periodo di validità della licenza di condurre di conducenti professionali è stabilita come segue:

- a. fino a 50 anni (compiuti): 5 anni;
- b. da 51 anni a 67 anni: 3 anni;
- c. da 68 a 70 anni: fino al compimento dei 70 anni se il periodo di validità non supera i 2 anni, in caso contrario 2 anni;
- d. da 71 anni: 2 anni;
- e. da 81 anni: 1 anno.

<sup>5</sup> La durata di validità ai sensi del capoverso 4 è di volta in volta prolungata su richiesta del titolare della licenza se quest'ultimo ha seguito la formazione complementare prescritta dal Consiglio federale e se ha dimostrato la propria idoneità alla guida attraverso un certificato di un medico di fiducia.

<sup>6</sup> L'autorità cantonale può ridurre la durata di validità se l'idoneità alla guida è pregiudicata e quindi deve essere controllata a scadenze più ravvicinate.

<sup>7</sup> Le categorie delle licenze di condurre per veicoli con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente scadono con il compimento dei 70 anni di età del titolare.

Variante:

<sup>7</sup> Le categorie delle licenze di condurre per veicoli con più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente scadono con il compimento dei 75 anni di età del titolare.

*Art. 15d (nuovo) Accertamento dell'idoneità alla guida o della competenza a condurre*

<sup>1</sup> Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida, la persona interessata è sottoposta a un esame di verifica, segnatamente in caso di:

- a. guida in stato di ebbrietà con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore all'1,6 per mille o con una concentrazione di alcol nell'alito pari o superiore a 0,8 milligrammi per litro;
- b. guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza, a bordo, di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza;
- c. violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada;
- d. notifica di un ufficio cantonale AI secondo l'articolo 66a capoverso 1<sup>bis</sup> della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità<sup>3</sup>;
- e. notifica da parte di un medico attestante la non idoneità a condurre con sicurezza un veicolo a motore a cagione di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure a causa di tossicomania.

<sup>2</sup> Se l'autorità riceve una notifica ai sensi del capoverso 1 lettera d e la persona interessata non è titolare di alcuna licenza di condurre, i documenti vanno distrutti immediatamente.

<sup>3</sup> Se sussistono dubbi sulla competenza a condurre, la persona interessata può essere sottoposta a una corsa di controllo, un esame teorico, un esame pratico di conducente o ad altro provvedimento opportuno, quale un corso di formazione o di formazione complementare.

*Art. 16a cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione lieve chi:

- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e senza commettere altre infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale.

*Art. 16b cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione medio grave chi:

- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà ma senza una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6) e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione stradale;

*Art. 16c cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Commette un'infrazione grave chi:

- b. guida un veicolo a motore in stato d'ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);

*Art. 16e (nuovo) Corso di recupero in caso di revoca della licenza di condurre*

<sup>1</sup> La persona cui è revocata la licenza di condurre per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico oppure per guida in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di stupefacenti deve frequentare, durante il periodo della revoca, un corso di recupero riconosciuto dalle autorità.

<sup>2</sup> La licenza di condurre resta revocata finché la persona interessata non dimostra di aver seguito il corso prescritto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Variante:

*Art. 16e (nuovo) Durata supplementare della revoca, formazione complementare*

<sup>1</sup> La persona cui è revocata la licenza di condurre per almeno sei mesi a causa di ripetute infrazioni che hanno compromesso la sicurezza del traffico oppure per guida in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di stupefacenti subisce una revoca supplementare della licenza della durata di tre mesi sospesa condizionalmente.

<sup>2</sup> La revoca supplementare decade se durante il periodo della revoca la persona interessata ha seguito un corso di recupero riconosciuto dalle autorità.

*Art. 17a (nuovo) Installazione di apparecchi per la registrazione di dati*

<sup>1</sup> Se la licenza di condurre è revocata in base all'articolo 16b capoverso 2 lettere e o f, 16c capoverso 2 lettere c o d oppure 16d capoverso 1 lettera c per superamento della velocità massima consentita o mancato adeguamento della velocità alle condizioni del traffico, la persona interessata può condurre, per i cinque anni successivi il nuovo rilascio della licenza, esclusivamente veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati.

<sup>2</sup> In casi eccezionali opportunamente motivati, l'autorità può autorizzare la guida di un veicolo non dotato di apparecchio per la registrazione dei dati.

<sup>3</sup> Se la persona interessata conduce un veicolo non dotato di apparecchio per la registrazione dei dati, la licenza di condurre le è revocata per una durata adeguata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sui requisiti dell'apparecchio e del rispettivo controllo.

*Art. 19 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 2 primo periodo*

<sup>1</sup> Può circolare in velocipede chi ha compiuto 8 anni. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

<sup>1bis</sup> I fanciulli che non hanno raggiunto l'età prescritta, possono circolare in velocipede se accompagnati da adulti. A questo scopo, il Consiglio federale può stabilire un'età minima e una limitazione per certi tipi di strade.

<sup>2</sup> Non possono circolare in velocipede le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. ...

*Art. 21 cpv. 1 e 2 primo periodo*

<sup>1</sup> Può condurre veicoli a trazione animale chi ha compiuto 16 anni.

<sup>2</sup> Non possono condurre veicoli a trazione animale le persone che non sono idonee a farlo a causa di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure soffrono di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. ...

*Art. 25 cpv. 2 lett. i e 3 lett. a, e, f e g (nuovo)*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni circa:

i. gli odocronografi, i tacografi e simili; esso prescrive l'installazione di tali apparecchi, in particolare per il controllo del tempo di lavoro dei conducenti professionali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, emana prescrizioni circa:

a. requisiti minimi, fisici, psichici e caratteriali, per i conducenti di veicoli a motore;

e. l'insegnamento delle norme della circolazione ai conducenti di veicoli a motore e ai ciclisti che hanno contravvenuto a dette norme;

f. il contenuto e la portata dell'esame di verifica dell'idoneità alla guida;

g. i requisiti minimi per le persone che svolgono gli esami di verifica dell'idoneità alla guida, per la procedura di controllo e la garanzia della qualità.

*Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere il divieto di consumare bevande alcoliche per:

a. le persone che operano nel trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada (art. 6 e 8 della legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori<sup>4</sup>);

b. le persone che, a titolo professionale, effettuano trasporti di viaggiatori o di merci su autoveicoli pesanti o che trasportano merci pericolose;

c. i maestri conducenti;

d. i titolari di licenze d'allievo conducente;

e. persone che accompagnano allievi conducenti durante corse di scuola guida;

f. i titolari di licenze di condurre in prova.

*Art. 41 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Durante la corsa, i veicoli a motore devono sempre avere le luci accese, i veicoli restanti solo dall'imbrunire all'alba e in caso di cattive condizioni di visibilità. Il Consiglio federale può prevedere, in determinati casi, la sostituzione di talune luci mediante catarifrangenti.

<sup>2</sup> I veicoli a motore in sosta e i veicoli non a motore aventi più ruote sul medesimo asse devono avere le luci accese dall'imbrunire all'alba e in caso di scarsa visibilità eccetto quando stazionano nei parcheggi o in luoghi sufficientemente rischiarati dall'illuminazione stradale.

*Art. 54 Poteri speciali degli organi di controllo*

<sup>1</sup> Gli organi di controllo, se accertano in circolazione un veicolo che non è autorizzato a circolare o il cui stato o carico rappresenta un pericolo per la circolazione o che cagiona un rumore evitabile, vietano la continuazione del viaggio. Essi possono sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo sono autorizzati a fermare gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci che non raggiungono la velocità minima prescritta e obbligarli a invertire la loro marcia.

<sup>3</sup> Se il conducente di un veicolo si trova in uno stato che lo fa inetto a una guida sicura o non è autorizzato a condurre per un altro motivo stabilito nella legge, gli organi di controllo gli impediscono la continuazione del viaggio e gli sequestrano la licenza di condurre.

<sup>4</sup> Se il conducente di un veicolo a motore ha dimostrato di essere particolarmente pericoloso per avere violato gravemente importanti norme della circolazione o ha cagionato intenzionalmente un rumore evitabile, gli organi di controllo possono sequestrargli sul posto la licenza di condurre.

<sup>5</sup> Le licenze sequestrate dagli organi di controllo devono essere trasmesse subito all'autorità incaricata di revocarle, che prenderà immediatamente una decisione. Fino al momento della decisione, il sequestro da parte degli organi di controllo ha effetto di revoca.

<sup>6</sup> Gli organi di controllo, se accertano in circolazione un veicolo che non è conforme alle disposizioni sul trasporto dei viaggiatori o sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada, possono vietare la continuazione del viaggio, sequestrare la licenza di circolazione e, se necessario, il veicolo.

*Art. 55 cpv. 6 nonché 7 lett. d (nuovo)*

<sup>6</sup> L'Assemblea federale fissa in un'ordinanza la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l'inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nell'alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale:

- d. può prescrivere che l'ebrietà sia misurata attraverso apparecchi per il test dell'alito e in quali casi deve essere ordinata una prova del del sangue.

*Art. 57 cpv. 5 lett. b*

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può prescrivere che:

- b. i conducenti e i passeggeri di veicoli a motore a due ruote nonché motoleggere, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore devono portare il casco di protezione.

*Art. 57b*

*Abrogato*



*Art. 65 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo il contratto di assicurazione o la legge federale del 2 aprile 1908<sup>5</sup> sul contratto d'assicurazione. Ha l'obbligo di regresso, se il danno è stato cagionato da una violazione delle norme della circolazione stradale commessa almeno per negligenza grave. L'entità del regresso è determinata tenendo conto della colpa e della capacità economica del responsabile.

*Art. 68a (nuovo) Attestazione relativa ai sinistri provocati*

L'assicuratore deve consegnare allo stipulante, entro 15 giorni dalla sua richiesta, un'attestazione dei sinistri provocati o subiti nel corso degli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale.

*Art. 76 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. d (nuovo)*

<sup>2</sup> Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti legali:

- d. coprire la responsabilità per danni causati per colpa propria da utenti di mezzi simili a veicoli, nella misura in cui non rispondano di tali danni né la persona civilmente responsabile né un'assicurazione privata o un'assicurazione sociale.

*Art. 90a (nuovo) Confisca di veicoli a motore*

<sup>1</sup> Il giudice può ordinare la confisca di un veicolo a motore se:

- a. con tale veicolo è stata commessa una violazione grave e senza scrupoli delle norme della circolazione; e
- b. la confisca è necessaria per evitare che l'autore commetta altre violazioni gravi delle norme della circolazione.

<sup>2</sup> Può ordinare che il veicolo a motore confiscato sia distrutto.

*Art. 95 n. 1 e 1<sup>bis</sup>*

1. Chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta, chiunque si esercita alla guida senza essere titolare della licenza per allievo conducente o senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni,

chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1<sup>bis</sup>. Chiunque non osserva le limitazioni o le condizioni speciali cui è subordinata la sua licenza,

chiunque, in un esercizio di guida, assume il compito di accompagnare un allievo senza adempiere le condizioni richieste,

chiunque, senza essere titolare dell'abilitazione a maestro conducente, impartisce professionalmente lezioni di guida,

<sup>5</sup> RS 221.229.1

è punito con la multa.

*Art. 98a (nuovo) Segnalazione di controlli della circolazione*

1. Chiunque importa, realizza, promuove, cede, vende nonché consegna o mette a disposizione in qualsiasi altro modo, monta o porta a bordo di veicoli, fissa su quest'ultimi o usa in qualsiasi altro modo apparecchi o dispositivi volti a ostacolare, perturbare o vanificare i controlli ufficiali della circolazione stradale,

chiunque offre assistenza per importare, promuovere, cedere o vedere tali apparecchi o dispositivi (art. 25 CP<sup>6</sup>),

è punito con la multa.

2. Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi; il giudice ne ordina la confisca e la distruzione.
3. chiunque segnala pubblicamente controlli ufficiali della circolazione stradale, chiunque offre un servizio che segnala questi controlli, è punito con la multa.
4. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

*Art. 99 n. 5,8 e 9 (nuovo)*

5. Chiunque imita gli effetti degli speciali segnalatori dei veicoli del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia, delle dogane o di quelli dei veicoli postali di montagna, chiunque usa illecitamente distintivi della polizia stradale, è punito con la multa.
8. Abrogato
9. Chiunque conduce un veicolo che non è dotato dell'apparecchio per la registrazione dei dati di cui all'articolo 17a, è punito con la multa.

*Titolo prima dell'art. 104*

**Titolo sesto: Registri**

*Art. 104 cpv. 2-4 e 6 (nuovo)*

<sup>2</sup> All'Ufficio federale delle strade (USTRA) sono comunicati per via elettronica:

- a. dagli organi di polizia, gli incidenti della circolazione stradale in cui sono rimaste uccise o ferite persone come pure gli incidenti per i quali devono rispondere l'Ufficio nazionale di assicurazione o il Fondo nazionale di garanzia;
- b. dagli assicuratori per la responsabilità civile dei veicoli a motore, tutti gli incidenti della circolazione stradale per i quali essi sono tenuti a risarcire i danni.

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> L'USTRA tratta i dati conformemente agli articoli 104f e 104g. Per il resto è applicabile la legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Le autorità di controllo e le autorità penali sono tenute a notificare all'Ufficio federale dei trasporti ogni infrazione grave o ripetuta, commessa da un'impresa di trasporto stradale attiva nel trasporto di viaggiatori o merci oppure dai suoi collaboratori, contro la presente legge o contro le prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale. L'Ufficio federale dei trasporti può trattare questi dati ai fini della procedura di autorizzazione nell'ambito delle disposizioni sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

<sup>6</sup> Sulla base di convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, le autorità che gestiscono i registri secondo gli articoli 104a–104g mettono a disposizione dell'Ufficio federale di statistica i dati in forma anonimizzata di cui quest'ultimo necessita per adempiere i propri compiti legali.

*Art. 104a cpv. 1, 2 lett. e (nuovo), 4 frase introduttiva, 5 lett. f (nuovo) e 7*

<sup>1</sup> L'USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

e. controllo dell'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

<sup>4</sup> Oltre all'USTRA, le autorità seguenti trattano i dati personali e i dati relativi ai veicoli presenti nel registro:

<sup>5</sup> I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

f. l'Ufficio federale dei trasporti nell'ambito delle procedure di concessione e autorizzazione per il trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

<sup>7</sup> *Abrogato*

*Art. 104b cpv. 2, 6 lett. g e 7*

<sup>2</sup> Il registro ADMAS serve:

a. all'adempimento dei compiti legali seguenti:

1. rilascio di licenze d'allievo conducente e di licenze di condurre nonché abilitazioni a maestro conducente;
2. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;
3. allestimento della statistica delle misure amministrative;

b. alla fissazione dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore da parte degli assicuratori.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

g. i servizi cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

<sup>7</sup> Nell'ambito delle procedure di concessione e autorizzazione per il trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada, l'Ufficio federale dei trasporti può accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo.

*Art. 104c cpv. 2 lett. a e d, 6 lett. i (nuovo) e 7*

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. rilascio di licenze d'allievo conducente e di licenze di condurre nonché abilitazioni a maestro conducente;
- d. rilascio di carte del conducente per l'odocronografo digitale.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

- i. lo scambio e la verifica della concordanza dei dati con il registro delle carte per l'odocronografo (art. 104e).

<sup>7</sup> *Abrogato*

*Art. 104d cpv. 7*

<sup>7</sup> *Abrogato*

*Art. 104e (nuovo) Registro delle carte per l'odocronografo*

<sup>1</sup> L'USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro centrale delle carte per l'odocronografo (RECO).

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. rilascio delle carte del conducente, delle carte dell'azienda, delle carte dell'officina e delle carte di controllo per l'odocronografo digitale;
- b. funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all'esecuzione nell'ambito delle prescrizioni in materia di controlli della durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

<sup>3</sup> Il registro contiene:

- a. i dati sui titolari delle carte;
- b. i dati sulle carte per l'odocronografo rilasciate, danneggiate, non funzionanti, andate smarrite o revocate.

<sup>4</sup> Oltre all'USTRA, trattano dati personali contenuti nel registro le autorità cantonali competenti per il rilascio delle carte.

<sup>5</sup> I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- a. i Cantoni, ai dati di cui sono responsabili a livello di acquisizione e mutazione;
- b. la polizia stradale e le autorità doganali, ai dati necessari per l'adempimento dei loro obblighi di controllo;
- c. le autorità incaricate del perseguimento penale e le autorità giudiziarie nel quadro delle procedure in cui devono giudicare le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale;
- d. le autorità straniere, ai dati richiesti per il rilascio delle carte del conducente e per il con-

trollo della durata del lavoro e del riposo.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari per l'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto concerne:

- a. le competenze e le responsabilità;
- b. il diritto d'accesso alla procedura di richiamo;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
- d. il diritto d'informazione e di rettifica;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;
- f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;
- g. la sicurezza e la protezione dei dati.

*Art. 104f (nuovo) Registro dei procedimenti relativi agli incidenti stradali*

<sup>1</sup> L'USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli a motore un sistema centrale di archiviazione degli incidenti stradali e dei procedimenti penali, amministrativi e civili ad essi collegati (PIStr.).

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli in relazione a incidenti della circolazione;
- b. esecuzione di procedimenti civili tra assicuratori e vittime di incidenti;
- c. disciplinamento dei danni per i quali, secondo la legge, devono rispondere l'Ufficio nazionale di assicurazione o il Fondo nazionale di garanzia;
- d. comunicazione dei dati richiesti per il registro degli incidenti stradali (art. 104g).

<sup>3</sup> Il registro contiene, per ogni incidente della circolazione stradale, le seguenti informazioni:

- a. i dati delle persone coinvolte nell'incidente;
- b. i dati dei veicoli coinvolti nell'incidente;
- c. i dati relativi al tratto di strada dove si è verificato l'incidente;
- d. i dati relativi alle condizioni esterne;
- e. i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente;
- f. gli schizzi dell'incidente;
- g. i verbali degli interrogatori e i rapporti di denuncia.

<sup>4</sup> La polizia stradale e le assicurazioni per la responsabilità civile dei veicoli comunicano i dati di cui al capoverso 3 lettere a–e per tutti gli incidenti soggetti all'obbligo di rilevamento di cui esse sono a conoscenza.

<sup>5</sup> I dati notificati relativi agli incidenti possono essere trattati esclusivamente dall'autorità o dall'assicuratore che effettua la notifica nonché dall'Ufficio nazionale di assicurazione o dal Fon-

do nazionale di garanzia in relazione agli incidenti di loro competenza. L'USTRA vi ha accesso unicamente nell'ambito della manutenzione del registro e non può utilizzare i dati per fini propri.

<sup>6</sup> I dati sono verificati e completati con informazioni e in particolare con i corrispondenti numeri di identificazione dei seguenti registri:

- a. i dati personali dei registri FABER e ADMAS (art. 104b e 104c);
- b. i dati relativi ai veicoli del registro MOFIS (art. 104a).

<sup>7</sup> I dati rimangono a disposizione dell'autorità notificante durante l'intera durata del procedimento penale o amministrativo. Sono eliminati al più tardi 10 anni dopo la data dell'incidente.

<sup>8</sup> Una volta concluso il rilevamento dell'incidente, i dati di cui al capoverso 3 lettere a–e sono trasmessi in forma anonimizzata al registro degli incidenti stradali.

<sup>9</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

- a. le competenze e le responsabilità;
- b. il diritto d'accesso alla procedura di richiamo;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
- d. il diritto d'informazione e di rettifica;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;
- f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;
- g. la sicurezza e la protezione dei dati.

#### *Art. 104g (nuovo) Registro degli incidenti stradali*

<sup>1</sup> L'USTRA gestisce in collaborazione con i Cantoni e gli assicuratori per la responsabilità civile dei veicoli a motore un registro centrale degli incidenti stradali (RIStr.).

<sup>2</sup> Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

- a. analisi dei tratti pericolosi e a rischio d'incidente;
- b. piano di risanamento dei tratti pericolosi e a rischio d'incidente;
- c. ricerca delle cause degli incidenti;
- d. allestimento della statistica degli incidenti stradali;

<sup>3</sup> Il registro contiene, per ogni incidente della circolazione stradale, le seguenti informazioni:

- a. i dati pseudonimizzati delle persone coinvolte nell'incidente;
- b. i dati pseudonimizzati dei veicoli coinvolti nell'incidente;
- c. i dati relativi al tratto di strada dove si è verificato l'incidente;
- d. i dati relativi alle condizioni esterne;
- e. i dati relativi al tipo e alle cause dell'incidente.

<sup>4</sup> L'USTRA allestisce almeno una volta all'anno una statistica annua standardizzata degli incidenti stradali e, in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, la pubblica in una forma adeguata.

<sup>5</sup> L'USTRA fornisce i dati alle autorità, alle organizzazioni e ai privati interessati che li richiedono per valutazioni proprie.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

- a. le competenze e le responsabilità;
- b. il diritto d'accesso alla procedura di richiamo;
- c. il catalogo dei dati da rilevare e il loro periodo di conservazione;
- d. il diritto d'informazione e di rettifica;
- e. l'organizzazione e la gestione del sistema centrale di trattamento dei dati;
- f. la collaborazione con le autorità nazionali e straniere;
- g. la sicurezza e la protezione dei dati.

*Titolo prima dell'art. 105*

### **Titolo settimo: Disposizioni esecutive e finali**

*Art. 105 cpv. 2*

<sup>2</sup> I veicoli il cui luogo di stanza è trasferito in un altro Cantone, sono tassati dal nuovo Cantone di stanza a partire dal giorno in cui il veicolo è provvisto o avrebbe dovuto essere provvisto della licenza di circolazione e della targa del nuovo Cantone di stanza. Il Cantone di precedente stanza deve rimborsare le imposte che ha riscosso dopo detto giorno.

*Art. 105a (nuovo) Destinazione vincolata degli introiti delle multe*

<sup>1</sup> I Cantoni utilizzano almeno la metà dei proventi da pene pecuniarie, multe e confische per misure a favore della sicurezza della circolazione.

<sup>2</sup> Ogni anno comunicano alla Confederazione l'ammontare dei mezzi raccolti l'anno precedente e il loro impiego a favore di misure di sicurezza stradale.

*Art. 106 cpv. 7 e 9*

*Abrogato*

*Art. 106a (nuovo) Accordi internazionali*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può stipulare con gli Stati esteri convenzioni concernenti il traffico dei veicoli a motore attraverso i confini. Nell'ambito di queste convenzioni può:

- a. rinunciare allo scambio delle licenze di condurre in caso di cambiamento di domicilio oltre i confini nazionali;
- b. prevedere autorizzazioni per viaggi di veicoli svizzeri o esteri con pesi superiori a quelli stabiliti nell'articolo 9 della presente legge; esso rilascia le autorizzazioni soltanto in via eccezionale e nella misura in cui sia consentito dagli interessi della sicurezza della circolazione e della protezione dell'ambiente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli, l'equipaggiamento degli utenti dei veicoli e il riconoscimento reciproco delle perizie relative. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può aderire agli emendamenti dei regolamenti tecnici relativi a questi accordi ove non sia necessario adattare il diritto svizzero. Può anche riprendere le modifiche degli allegati dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957<sup>8</sup> relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può stipulare con Stati esteri accordi concernenti la trasmissione di informazioni iscritte nei registri dei veicoli e l'esecuzione di pene pecuniarie o multe in caso di infrazione alle norme della circolazione stradale. Gli accordi possono prevedere che le pene pecuniarie e le multe non eseguibili siano trasformate in pene detentive.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può concludere con il Principato del Liechtenstein accordi circa la partecipazione delle autorità di quest'ultimo alla gestione e all'utilizzazione dei registri secondo gli articoli 104a–104g.

## II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>8</sup> RS 0.741.621



**Modifica del diritto vigente**

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge del 24 giugno 1970<sup>9</sup> sulle multe disciplinari***Art. 3a cpv. 2*

<sup>2</sup> Se l'autore non riconosce una delle infrazioni imputategli, o se la somma di parecchie multe disciplinari supera il doppio del limite massimo giusta l'articolo 1 capoverso 2, la procedura ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

*Art. 4, rubrica, cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 2**Organi competenti*

<sup>1bis</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare il personale dell'Amministrazione delle dogane e del Corpo delle guardie di confine a riscuotere multe disciplinari. Il Dipartimento informa i Cantoni interessati e conclude con essi un accordo sull'assunzione dei compiti e dei costi nonché sulla destinazione degli introiti rimanenti derivanti dalle multe. Esso può delegare la conclusione di tali accordi all'Amministrazione delle dogane.

<sup>2</sup> Gli organi di controllo hanno facoltà di riscuotere multe sulla strada soltanto se i loro membri indossano l'uniforme di servizio. I Governi cantonali possono rinunciare a quest'ultima esigenza in caso di veicoli in stazionamento e di traffico nelle regioni rurali.

*Art. 5 Contestazione sul posto*

<sup>1</sup> Se l'autore riconosce l'infrazione, può pagare la multa immediatamente o entro trenta giorni.

<sup>2</sup> In caso di pagamento immediato è rilasciata una quietanza che non menziona il nome del contravventore.

<sup>3</sup> Se il contravventore non paga la multa immediatamente, deve riconoscere i fatti per iscritto.

<sup>4</sup> Se il contravventore non paga nonostante sollecito scritto in cui è fissato un ultimo termine supplementare di 10 giorni, è avviata la procedura d'esecuzione. Il riconoscimento ai sensi del capoverso 3 costituisce un titolo di rigetto provvisorio giusta l'articolo 82 capoverso 1 della legge federale del 11 aprile 1889<sup>10</sup> sull'esecuzione e sul fallimento.

*Art. 6 Contestazione indiretta di veicoli in stazionamento*

<sup>1</sup> Se il contravventore non si trova sul luogo dell'infrazione, gli organi di controllo annotano i fatti e i dati d'identificazione del veicolo coinvolto sull'apposito modulo, che collocano in maniera opportuna sul veicolo. Il termine di pagamento previsto nel modulo è di 30 giorni.

<sup>2</sup> Se la multa non è pagata entro il termine previsto, l'infrazione è notificata per scritto al detentore del veicolo. Quest'ultimo dispone delle seguenti possibilità:

- a. pagamento della multa entro 10 giorni;
- b. contestazione scritta della multa entro 10 giorni, fatto salvo il caso in cui il detentore del veicolo contesta di essere stato alla guida del veicolo; in tal caso egli comunica all'autorità

<sup>9</sup> RS 741.03

<sup>10</sup> RS 281.1

nome e indirizzo del conducente oppure invoca il fatto che sia stato uno sconosciuto a servirsi del suo veicolo contro la sua volontà e che, nonostante abbia dato prova della diligenza necessaria, non abbia potuto impedire i fatti.

<sup>3</sup> Se, entro il termine stabilito, il detentore del veicolo non paga la multa, non presenta alcuna opposizione giustificata contro la multa o non designa un'altra persona quale conducente, è avviata la procedura d'esecuzione.

<sup>4</sup> La persona indicata dal detentore quale conducente dispone di un termine di pagamento di 30 giorni. Se, entro i termini prestabiliti, non paga o non contesta la multa, è avviata la procedura d'esecuzione. Se è eseguita una procedura ordinaria e l'imputato contesta il fatto di essere stato alla guida del veicolo, il detentore ha dieci giorni per pagare la multa o per presentare un'opposizione scritta. Quest'ultimo non può più contestare il fatto di non essere stato alla guida del veicolo. Se, entro i termini prestabiliti, il detentore del veicolo non paga la multa e non presenta alcuna opposizione ammissibile, è avviata la procedura d'esecuzione.

#### *Art. 6a (nuovo) Contestazione indiretta nel traffico*

<sup>1</sup> Se il contravventore non è fermato sul luogo dell'infrazione, gli organi di controllo annotano i fatti e i dati d'identificazione del veicolo coinvolto sull'apposito modulo, che inviano al detentore del veicolo. Il termine di pagamento previsto nel modulo è di 30 giorni.

<sup>2</sup> Se la multa non è pagata entro il termine previsto, è inviato un sollecito scritto al detentore del veicolo cui devono essere concesse le seguenti possibilità:

- a. pagamento della multa entro 10 giorni;
- b. opposizione scritta alla multa entro 10 giorni fatto salvo il caso in cui il detentore del veicolo contesta di essere stato alla guida del veicolo; in tal caso egli comunica all'autorità nome e indirizzo del conducente oppure invoca il fatto che sia stato uno sconosciuto a servirsi del suo veicolo contro la sua volontà e che, nonostante abbia dato prova della diligenza necessaria, non abbia potuto impedire i fatti.

<sup>3</sup> Se, entro il termine stabilito, il detentore del veicolo non paga la multa, non presenta alcuna opposizione giustificata contro la multa o non designa un'altra persona quale conducente, è avviata la procedura d'esecuzione.

<sup>4</sup> Se il detentore designa all'autorità il conducente, quest'ultimo procede conformemente all'articolo 6 capoverso 4.

#### *Art. 7 secondo periodo (nuovo)*

... Sono fatte salve le spese per la procedura d'esecuzione.

#### *Art. 8 Effetto giuridico*

Con il pagamento (art. 5 cpv. 1, art. 6 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 4 primo e terzo periodo, art. 6a cpv. 1, cpv. 2 lett. a), la dichiarazione di riconoscimento firmata (art. 5 cpv. 3) oppure il mancato rispetto del termine (art. 6 cpv. 3, cpv. 4 secondo e terzo periodo, art. 6a cpv. 3), fatto salvo l'articolo 11 capoverso 2, la multa passa in giudicato.

#### *Art. 10 Denuncia*

<sup>1</sup> Gli organi di controllo hanno l'obbligo di comunicare per scritto al detentore del veicolo o alla persona designata da quest'ultimo come conducente che vi è la possibilità di opporsi alla multa.

<sup>2</sup> Se il detentore del veicolo o la persona da lui designata quale conducente presentano opposizioni giustificate contro la multa, si applicano il diritto penale ordinario e le disposizioni cantonali che disciplinano la competenza e la procedura in materia di contravvenzioni.

## **2. Legge del 25 giugno 1976<sup>11</sup> sul contributo alla prevenzione degli infortuni**

*Art. 1 cpv. 1–3*

*Variante secondo il numero 3.1<sup>12</sup>*

<sup>1</sup> *Concerne unicamente il testo francese.*

<sup>2</sup> Il contributo è stabilito dal Consiglio federale. Esso ammonta al 2,5 per cento al massimo del premio netto dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.

<sup>3</sup> *Concerne unicamente il testo francese.*

*Varianti secondo i numeri 3.2 e 3.3*

<sup>1</sup> *Concerne unicamente il testo francese.*

<sup>2</sup> Il contributo è stabilito dal Consiglio federale. Esso ammonta al 5 per cento al massimo del premio netto dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore.

<sup>3</sup> Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e versano il 2,5 per cento al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» e il 2,5 per cento al Cantone dove il veicolo era ammesso alla circolazione il giorno di riferimento.

*Art. 2*

*Variante secondo il numero 3.1*

Il FSS impiega i contributi per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale; sette decimi di questo importo sono destinati agli accordi sulle prestazioni conclusi con i Cantoni per la realizzazione di misure educative e informative.

*Varianti secondo i numeri 3.2 e 3.3*

<sup>1</sup> Il FSS impiega i contributi per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale; sette decimi di questo importo sono destinati agli accordi sulle prestazioni conclusi con i Cantoni per la realizzazione di misure educative e informative.

<sup>2</sup> I Cantoni impiegano i contributi per migliorare la sicurezza del traffico risanando l'infrastruttura stradale cantonale e comunale come pure per sostenere compiti della polizia della circolazione stradale.

## **3. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>13</sup> su l'assicurazione per l'invalidità**

*Art. 66a cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> I dati necessari per determinare l'idoneità alla guida e la capacità di condurre possono essere trasmessi alle autorità competenti del rilascio e della revoca delle licenze di condurre (art. 22 cpv. 1 LCStr<sup>14</sup>)

<sup>11</sup> RS 741.81

<sup>12</sup> I numeri delle varianti corrispondono alla numerazione adottata nel rapporto esplicativo.

<sup>13</sup> RS 831.20

<sup>14</sup> RS 741.01

#### **4. Legge federale del 15 dicembre 2000<sup>15</sup> sui medicinali**

##### *Art. 26 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> Chiunque dispensa un medicinale che da solo, in combinazione con altri medicinali o con l'alcol può ridurre o escludere l'idoneità alla guida, è tenuto a informare personalmente il consumatore o il paziente su detto rischio. Se un medicinale è dispensato allo scopo di mantenere integra o recuperare l'idoneità alla guida, egli deve altresì specificare che la sospensione del medicinale può compromettere la capacità di condurre.

<sup>15</sup> RS 812.21